




SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Tassazioni indennità polizia delle comunicazioni e ferroviaria

Il siulp scrive al Dipartimento



Riportiamo di seguito le note inviate al Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali riguardanti il decreto interministeriale per la corresponsione di indennità da parte di Poste Italiane spa in favore del personale della Polizia di Stato impegnato in servizi di polizia postale e delle comunicazioni e la convenzione sottoscritta il 17 luglio 2012 tra Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e Ferrovie dello Stato S.p.A., trasmessa alle organizzazioni sindacati maggiormente rappresentative con nota n. 557/RS/01/10/2448 del 18 luglio successivo.

"Gentile Direttore,

nel ringraziarLa per averci inviato, in data odierna ed in esito alla specifica richiesta formulata nel corso dell'incontro del 18 novembre scorso, copia della nota pari oggetto n. 24965, inviata il 31 ottobre scorso dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e finanze al suo omologo presso codesto Dicastero, siamo a ribadirLe la posizione unitariamente espressa in quella circostanza, chiedendoLe di sollecitare al massimo l'emissione del decreto interministeriale al fine di consentire l'immediata liquidazione delle spettanze a personale che le attende da ben ventotto mesi.

Cionondimeno ribadiamo le considerazioni negative già espresse sulla non

FLASH nr. 46 - 2013

- Tassazioni indennità polizia delle comunicazioni e ferroviaria
- Gli effetti del decreto D'Alia sui concorsi nella Polizia di Stato
- Effetti dello sblocco del tetto salariale per il personale in quiescenza
- INAIL: chiarimenti sugli infortuni in itinere per il lavoratore in trasferta o in missione
- Il silenzio assenso prima e dopo la legge 14 maggio 2005 n. 80



legittimità del "tetto" che il citato Mef intenderebbe applicare «alla misura dell'indennità con l'indicazione della somma massima erogabile pro-capite che, ai sensi dell'art.9, comma I, del D.L. 78/2010».

Riteniamo l'applicazione del "tetto" sulla distribuzione delle risorse erogate da Poste Italiane S.p.A. a favore del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza non fondata in punto di diritto perché non si tratta di denaro pubblico, mentre il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 come noto reca «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» ed, in particolare, l'articolo 9 è rubricato «Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego».

Se già appare di per sé evidente come le indennità previste dalla Convenzione in argomento non attingano alla Finanza pubblica e non le cagionino spese di sorta, la lettura del testo del comma 1, art. 9, d.l. cit. chiarisce ogni ulteriore ipotetico dubbio, facendo testualmente riferimento al «trattamento economico previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche», ambito in cui non può certo esser fatta rientrare l'indennità postale.

La preghiamo, pertanto, di promuovere un approfondimento delle argomentazioni appena esposte da parte di codesto Ministero al fine di rappresentarle nelle sedi competenti per evitare che anche solo una minima parte delle risorse destinate dalla ripetuta Convenzione al personale possa essere sottratta a quest'ultimo per andare "in economia", perché ciò non sarebbe solo extra legem, bensì contra legem e noi, naturalmente, non potremmo consentirlo."

"Gentile Direttore,

con riferimento alla posizione unitariamente espressa nel corso dell'incontro tenutosi il 18 novembre scorso per affrontare il contenuto di codesta nota n. 557/RS/01/38/1 del 31 ottobre, siamo a confermarLe che non possiamo condividere l'interpretazione che il Ministero dell'economia e delle Finanze ha fornito al combinato disposto tra le disposizioni anche legislative vigenti e la convenzione in oggetto nel senso che le indennità previste nella Convenzione di cui in oggetto concorrono interamente a formare il reddito imponibile e vanno pertanto assoggettate ad imposta da applicarsi alle future riassegnazioni e, quindi, a partire da febbraio 2013.

A tal proposito va evidenziato come gli operatori abbiano aderito volontariamente a servizi che derogano a puntuali disposizioni normative, quali sono i d.P.R. recettivi di ccnl pubblicistici, al fine precipuo di percepire gli importi netti stabiliti dalla Convenzione.

In assenza di diversa previsione in seno alla convenzione gli importi indicati per ciascuna indennità vanno dunque a nostro avviso interpretati come espressi al netto dipendente e ciò non dovrebbe comportare alcun nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica in quanto Ferrovie dello Stato S.p.A., come esplicitamente previsto dall'art. 4, comma 4 della Convenzione, si obbliga a corrispondere a codesto Dipartimento gli importi medesimi al lordo della dipendente.

Si prega pertanto codesta Amministrazione di voler attivare le procedure previste dall'art. 11 della Convenzione per la verifica annuale del suo stato di applicazione, che Ferrovie dello Stato S.p.A. ed, in quella sede, ove detta società non concordi con la descritta interpretazione, procedere alle rettifiche necessarie al fine di far pervenire agli aventi diritto gli importi netti pattuiti".

Gli effetti del decreto D'Alia sui concorsi nella Polizia di Stato



Ci vengono chiesti chiarimenti al riguardo degli effetti applicativi del c.d. decreto D'Alia in relazione ai concorsi nella Polizia di Stato.

Il provvedimento, ribattezzato "Decreto D'Alia" dal nome del Ministro che l'ha concepito, proroga l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

In effetti, con l'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125), sono state introdotte «disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego».

La regola generale, come è noto, è quella fissata dall'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che, al comma 5-ter, stabilisce che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».

Il Decreto D'Alia, al comma 4 dell'articolo 4, stabilisce che «l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016».

Ora, se si considera che la legge di conversione del Decreto D'Alia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2013, n. 204, ed è entrata in vigore il giorno dopo, si dovrebbe ritenere che rimangano efficaci fino al 31 dicembre 2016 tutte le graduatorie concorsuali pubblicate dal 31 ottobre 2010 ad oggi.

Tuttavia si sostiene anche l'attrattività della disposizione anche nei confronti delle graduatorie precedenti sulla base dell'assunto che l'art. 1, comma 388, della L. 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), in combinato disposto con l'art. 1, comma 4, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aveva prorogato, fino al 30 giugno 2013, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e che con il D.p.c.m. del 19 giugno 2013, in attuazione dell'art. 1, comma 394 della L. 228/2012, il termine di efficacia delle graduatorie concorsuali di cui all'art. 1, comma 4 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in L. 24 febbraio 2012, n. 14 era stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013. Secondo questa plausibile ricostruzione il Decreto D'Alia prorogherebbe fino al 31.12.2016 anche dette graduatorie se approvate dopo il 1° gennaio 2007.

Ma veniamo a noi. Vero è che il decreto D'Alia non fa altro che recepire e codificare un principio giurisprudenziale ormai consolidato e fatto proprio dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 luglio 2011, n. 14, secondo cui, «in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti».

Ma se è vero che il Consiglio di Stato aveva già chiarito che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico, è anche vero che tale principio risulta enunciato in riferimento ai concorsi pubblici esterni.

Tuttavia, a nostro avviso, la disposizione sull'efficacia delle graduatorie dei concorsi precedenti non può trovare applicazione con riferimento a procedure disciplinate da disposizioni di legge che prevedono la messa a concorso dei posti disponibili su base annuale, come previsto per l'accesso al nostro ruolo dei Sovrintendenti. Anche in questo caso, infatti, come peraltro confermato dal Consiglio di Stato con il parere, pubblicato nel precedente numero di questo notiziario, reso in ordine all'emanando bando per la copertura dei posti vacanti nel ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, si avrebbe il deleterio effetto che l'esigenza di inquadrare un certo numero di idonei all'ultimo concorso bandito, determinerebbe la copertura dei posti riservati per le altre annualità, frustrando le aspettative di concorso e progressione di carriera per coloro che avrebbero diritto a partecipare ai successivi concorsi.

Infine, sempre a nostro avviso, la disposizione sullo scorrimento della graduatorie sarebbe inapplicabile anche alle procedure di accesso alla Qualifica di agente nella Polizia di Stato. Questo perché si tratta di una procedura concorsuale riservata a posizioni specifiche ed in proporzioni predeterminate (55% VFP1 e 45% VFP1 4). È evidente come l'assunzione degli idonei VFP1 dell'ultima selezione andrebbe a detrimento dei VFP 4 oltre a bloccare i successivi concorsi con il conseguente blocco dell'alimentazione delle Forze armate. È, invero, evidente come, il sistema di alimentazione e ricambio nell'attuale modello di difesa si basi quasi del tutto sull'aspettativa dei volontari rispetto all'assunzione nelle Forze dell'ordine dopo un servizio, nelle Forze armate, che nessuno farebbe se non avesse la successiva prospettiva di procurarsi un posto di lavoro stabile.

Peraltro, Il Decreto D'Alia prevede eccezioni al principio in base a ""comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate". L'espressione è certamente generica, ma tuttavia sufficiente a giustificare comportamenti in deroga.

Di sicuro la norma sullo scorrimento delle graduatorie troverà applicazione per tutti i concorsi pubblici per ispettori e Commissari trattandosi di procedure ordinariamente previste e non sottoposte a vincoli di alcun tipo.

Le considerazioni che precedono sono il frutto di una nostra prima riflessione sulla valenza e sull'ambito applicativo dell'articolo 4 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 ottobre 2013, n. 125).

Non escludiamo, pertanto, di ritornare sull'argomento, qualora si manifestassero, da parte dell'Amministrazione o in giurisprudenza, indirizzi applicativi diversi da quello che abbiamo esposto sulla base di un primo approccio al problema dell'applicazione della normativa in argomento.

	<p>Offerta formativa della Link Campus University per il personale della Polizia di Stato iscritto al SIULP, in servizio ed in congedo e ai loro familiari.</p> <p>I corsi di Laurea triennale sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L36 & L-16)• Economia Aziendale Internazionale (L-18)• Comunicazione e DAMS (L-3 & L-20)
<p>e gli analoghi percorsi di Laurea Magistrale:</p> <p>Studi Strategici e Scienze Diplomatiche LM-52 & LM-62</p> <ul style="list-style-type: none">• Scienze della Politica• Giurisprudenza• Tecnologie e linguaggi della Comunicazione LM-59• Gestione Aziendale LM-77 <p>ulteriori informazioni sul sito www.siulp.it</p>	

Effetti dello sblocco del tetto salariale per il personale in quiescenza

Un collega Ispettore Capo in pensione dall'agosto 2012, che nel febbraio 2012 quando era ancora in servizio maturò i 10 anni nella qualifica di Ispettore Capo, ma che non beneficiò del parametro superiore per effetto del tetto salariale, ci chiede se all'avvenuto sblocco della misura limitativa beneficerà di un recupero, sia pure solo ai fini pensionistici.

La risposta è negativa in quanto la norma esclude recuperi di tipo pensionistico.

Peraltro, a chi è cessato dal servizio nel 2012, con la circolare nr.. 333-G/Div.1"-Sett.6/aagg/ del 27.02.2013, è stato attribuito l'assegno una tantum, per l'anno 2012, in applicazione del decreto del Ministro dell'Interno 21 novembre 2012, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74.

Va detto che, in relazione alla loro natura, gli assegni una tantum, per tutti gli istituti considerati, non sono utili né ai fini dell'indennità di buonuscita, né ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (cosiddetta quota A), per cui gli stessi incidono esclusivamente ai fini degli effetti di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cosiddetta quota B).

INAIL: chiarimenti sugli infortuni in itinere per il lavoratore in trasferta o in missione

L'Inail con la circ. 23 ottobre 2013 n. 52 fornisce alcuni chiarimenti a seguito dei numerosi quesiti prevenuti in merito alla qualificazione, come infortuni in itinere ovvero in attualità di lavoro, di eventi lesivi occorsi a lavoratori in missione e/o in trasferta, con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall'abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa, nonché durante il tragitto dall'albergo del luogo in cui la missione e/o trasferta deve essere svolta al luogo in cui deve essere prestata l'attività lavorativa.

L'istituto prende le mosse dall'inquadramento generale degli istituti dell'occasione di lavoro (al riguardo, la giurisprudenza di legittimità è ormai pacificamente orientata nel senso di ritenere che l'unico limite all'indennizzabilità di un infortunio debba essere ravvisato nel rischio elettivo in quanto esso, essendo estraneo e non attinente all'attività lavorativa, è correlato a una scelta arbitraria del lavoratore il quale crea e affronta volutamente, sulla base di impulsi o ragioni del tutto personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento) e dell'infortunio in itinere (per la cui indennizzabilità occorre che esso si verifichi nel tragitto tra l'abitazione e il luogo di lavoro, e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzo pubblico di trasporto, ovvero con mezzo privato se necessitato), per poi verificare come gli stessi debbano trovare applicazione nelle ipotesi in cui l'infortunio sia occorso durante la missione e/o la trasferta del lavoratore.

L'Inail giunge così alla seguente conclusione "si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell'inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l'abitazione".

Il testo della circolare è visionabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it.

Il silenzio assenso prima e dopo la legge 14 maggio 2005 n. 80

Ci viene chiesto se e quando il silenzio dell'Amministrazione rispetto alla produzione di una istanza possa configurarsi quale assenso alla stessa.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Terza Sezione -sentenza N. 04536/2013 del 13/09/2013-) ci fornisce l'occasione per parlare del silenzio assenso proprio in riferimento ad un caso relativo ad un appartenente alla Polizia di Stato.

Ma prima di esaminare il caso occorre premettere alcuni cenni relativi all'evoluzione dell'istituto del silenzio assenso.

Nel nostro ordinamento giuridico dal 2005 è stato introdotto l'istituto del c.d. silenzio-assenso generalizzato, in virtù del quale "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2" (così, testualmente, l'attuale formulazione dell'art. 20, comma 1, della legge n. 241 del 1990), tenuto conto che il citato comma 2 si riferisce all'ipotesi in cui l'Autorità procedente abbia indetto una conferenza di servizi.

Più analiticamente, dal 29 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80, che ha introdotto nella legge 7 agosto 1990 n. 241 la nuova versione dell'art. 20 di tale legge, il legislatore ha ritenuto di dover modificare la natura, la portata e le modalità di realizzazione del c.d. silenzio assenso, inteso quale fatto giuridico equivalente in tutto e per tutto ad un provvedimento amministrativo di accoglimento di una istanza volta ad ottenere l'ampliamento della sfera giuridica del richiedente. In particolare:

- A. nel passato (rispetto al 2005) il legislatore aveva disciplinato l'istituto del silenzio-assenso limitandolo ai soli casi in cui una norma (anche di fonte secondaria) avesse indicato espressamente le ipotesi in cui tale istituto potesse ritenersi operativo (e ciò in virtù della disciplina generale recata dal D.P.R. 26 aprile 1992 n. 300, recante il regolamento concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241);
- B. nel 2005, mutando diametralmente l'approccio con detto istituto, il legislatore non ne ha più ancorato l'operatività alla previa individuazione normativamente tipizzata delle ipotesi in cui l'inerzia dell'Amministrazione avrebbe realizzato la stessa conseguenza dell'adozione di un provvedimento espresso favorevole a colui che aveva presentato l'istanza, ma ha ritenuto che detto effetto sia riferibile a qualsivoglia domanda proposta all'Amministrazione alla quale è attribuito l'esercizio di un potere discrezionale;
- C. nello stesso tempo, a conferma di come l'approccio con detto istituto sia stato ribaltato, il legislatore ha tipizzato i casi in cui il silenzio-assenso non può operare, indicando - nel comma 4 del più volte citato art. 20 - i settori rispetto ai quali è sempre necessario un provvedimento espresso dell'Autorità competente, indipendentemente dal rispetto del termine procedimentale previsto in materia. Solo nelle ipotesi indicate al comma 4 del citato art. 20, vale a dire per l'attività amministrativa relativa "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché Preparazione per il concorso interno di Vice Ispettore agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti", l'istituto del silenzio assenso in c.d. generalizzato non trova applicazione"(TAR Lazio, Sez. II sentenza 5 marzo 2013, n. 2326).

Pertanto, secondo la giurisprudenza prevalente, fino al 29 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80, l'istituto del silenzio-assenso viene limitato alla

previa individuazione, normativamente tipizzata ed espressamente disciplinata, delle ipotesi in cui l'inerzia dell'Amministrazione realizza la stessa conseguenza dell'adozione di un provvedimento espresso favorevole a colui che aveva presentato l'istanza.

Ma veniamo alla controversia sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato che ha riguardato la mancata definizione esplicita di un procedimento relativo all'istanza di trasferimento di un appartenente alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato in altre amministrazioni pubbliche.

Secondo il Collegio, le caratteristiche che il silenzio assenso doveva certamente possedere fino al 2005, non si riscontrano nel dettato normativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 78/2000: " Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (...). Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima".

Secondo Il Consiglio di Stato, nelle ipotesi di trasferimento contemplate dalla norma, sia previa intesa fra le Amministrazioni interessate, sia su istanza del dipendente, deve essere necessariamente espresso il consenso dell' Amministrazione, trattandosi di un atto del tutto discrezionale e non vincolato. "Il rigore e la brevità del termine serviranno dunque ove necessario solo a costringere l'Amministrazione a pronunciarsi con la dovuta sollecitudine sulla richiesta di un singolo dipendente. Se non lo farà potrà certamente essere obbligata a farlo attraverso la ordinaria procedura del silenzio, ma non certo con il meccanismo automatico e significativo del silenzio assenso per il quale manca il supporto normativo e anche quello della ragionevolezza, dato che, in via sostanziale, sbilancerebbe tutto l'equilibrio della procedura a vantaggio solo dell'interesse del dipendente e non considerando affatto quello pubblico della appropriatezza, convenienza e opportunità amministrativa del trasferimento, contro la logica che ispira la procedura di intesa definita dalla prima parte comma e che dunque deve ispirare anche la seconda parte del più volte citato art. 5, comma 3".

Il Consiglio di Stato ha così giudicato infondato l'appello presentato contro la sentenza n. 4719/2010 del Tribunale Regionale per il Lazio. Il TAR aveva respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Interno (2001) di reiezione dell'istanza del ricorrente di trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 78/2000, nei ruoli della carriera prefettizia con la qualifica di vice prefetto od altra equiparata e per la declaratoria del diritto del ricorrente al trasferimento nei ruoli della carriera prefettizia con la qualifica di vice-prefetto od altra equiparata.

"Infatti fra le regole che non si possono ritenere derogate dall'art. 5, comma 3, vi è anche quella, propria della carriera prefettizia, secondo la quale non è consentito l'accesso "dall'esterno", escludendo così l'applicabilità delle norme concernenti, in generale, la mobilità fra amministrazioni. Anche volendo ammettere la perentorietà del termine, sussistendo nel caso in esame una preclusione legale, questa poteva e doveva essere opposta dall'amministrazione ad quam, prescindendo dal termine di trenta giorni stabilito per esprimere il "rifiuto".

Preparazione per il concorso interno di Vice Ispettore



La Segreteria Nazionale, in partenariato con la Link Campus University e la società Pianeta Formazione, ha stipulato una convenzione per offerte formative ai propri iscritti, a condizioni economiche vantaggiose e con modalità particolarmente adatte per coniugare armonicamente le esigenze lavorative con quelle didattiche.

In aggiunta alla convenzione per i corsi di laurea si è ritenuto utile stipulare anche opportunità formative inerenti le varie fasi concorsuali che possono interessare i nostri iscritti. A tal fine è stata portata a termine la convenzione relativa alla preparazione per la partecipazione al concorso interno per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore.

L'offerta prevede due metodi principali di apprendimento che si svilupperanno uno mediante l'utilizzo di supporti multimediali finalizzati all'apprendimento, l'altro attraverso lezioni frontali che si svilupperanno in ogni capoluogo di regione dove vi sarà la presenza di almeno venti iscritti.

In relazione alla convenzione il corso sarà articolato in tre step autonomi. Per la prima fase il costo, per gli iscritti al SIULP, è di **175,00 euro**, per le fasi successive il costo, sempre in convenzione, sarà di 500,00 euro. Resta inteso che gli step successivi possono essere effettuati, previo superamento della prima fase e su base volontaria di chi riterrà opportuno aderire.

Come illustrato di seguito, ai frequentatori, sempre nel costo anzidetto, sarà consegnato gratuitamente il manuale (ebook) relativo al predetto concorso edito dalla Laurus Robuffo.

Inoltre, a coloro i quali effettueranno il corso verranno rilasciati trenta crediti formativi universitari (CFU) che potranno essere utilizzati per il conseguimento di un diploma di laurea presso l'Università Link Campus.

In relazione alle numerose domande che stanno pervenendo tramite l'apposito numero verde che è riportato di seguito, trascriviamo le domande con le relative risposte che più frequentemente sono state poste dai nostri iscritti.

Nella convinzione di aver predisposto un servizio utile a tutti coloro i quali hanno deciso di partecipare al suddetto concorso, ricordiamo, altresì, che poiché il corso di preparazione è **A NUMERO CHIUSO E NON POTRA' SUPERARE LE 5000 UNITA'**.

Superata la predetta data, l'Università e la società Pianeta Formazione apriranno le iscrizioni, se vi saranno ancora posti, a tutti gli altri colleghi che vorranno aderire anche se non potranno usufruire dei vantaggi riservati agli iscritti.



Sindacato italiano unitario
lavoratori polizia



Fase 1: Prova Preselettiva

La prova preselettiva consisterà in un set di quesiti a risposta guidata, a tale scopo si metteranno a disposizione:

- Videolezioni, per un totale di oltre 200 ore tenute da docenti universitari, dispense e mappe concettuali relative alle materie oggetto del concorso;
- Tutor dedicati per ogni materia disponibili tutti i giorni, festivi compresi;
- Applicazione smartphone per esercitazioni e aiuto alla memorizzazione delle risposte dei quesiti;
- Lezioni frontali tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati di partecipanti, sulle tecniche di memorizzazione.

Fase 2: Prova Scritta

- Istruzioni per la stesura logica degli elaborati d 'esame, acquisizione dei relativi contenuti attraverso mappe della conoscenza guidate e 30 ore di lezioni frontali - relativamente alla prova scritta - tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati;
- Simulazione dello svolgimento di una prova scritta con la materiale stesura di un elaborato, che sarà corretto. Ai partecipanti verranno segnalati gli eventuali errori.

Fase 3: Prova Orale

- Lezioni di public speaking per rendere più efficace la presentazione del candidato, ed ulteriori 30 ore di lezioni frontali - relativamente alla prova orale - tenute da docenti universitari, in ogni capoluogo di regione e per gruppi limitati.

A tutti gli iscritti verrà consegnato gratuitamente il manuale (ebook) relativo al concorso edito dalla Laurus Robuffo. Inoltre, a ciascun partecipante saranno rilasciati, a richiesta, 30 crediti formativi universitari C.F.U., che potranno essere utilizzati per il conseguimento di un diploma di laurea.

Per gli iscritti SIULP, il costo – pro quota per la Fase 1 è di 175,00 euro, mentre per la Fase 2 e la Fase 3 – è di 500,00 euro, gli stessi potranno avere una "prelazione" - da esercitarsi in un termine prefissato - sul numero massimo di iscritti.

Per i non iscritti al SIULP il costo – pro quota è di 700,00 euro per ogni Fase.

www.siulp.it - www.pianeta-formazione.it - www.unilink.it

Per ulteriori informazioni chiama al numero verde **800 226633**
oppure scrivi a: viceispettore@unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCQS CARD

Eurocqs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde
800 754445



www.eurocqs.it



L'unica società **SIULP**
FINANZIARIA
IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione



DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Eurocqs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

